

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019

N. 4

del 30/12/2019

Oggetto: **Approvazione Convenzione con la Fondazione "Ignazio Buttitta".**

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di Dicembre, in Palermo presso la presidenza dell'ERSU al 1 piano dell'Ed.1 "Santi Romano" – viale delle Scienze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria.

Risultano presenti:

- Prof. Giuseppe Di Miceli – Presidente;
- Prof.ssa Antonella Sciortino, rappresentante Prof. Universitari di ruolo e dei Ricercatori;
- Sig.ra Adelaide Carista, rappresentante degli studenti universitari;
- Sig. Giorgio Gennusa, in rappresentante degli studenti universitari;
- Sig. Emanuele Nasello, in rappresentante degli studenti universitari.

Risultano altresì presenti:

- il Dott. Salvatore Altamore, Presidente del Collegio dei Revisori senza diritto di voto.

Il Presidente del C di A., constatata la sussistenza del numero legale, introduce la proposta avente per oggetto: **Approvazione Convenzione con la Fondazione "Ignazio Buttitta"** di cui si allega copia al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale dando, altresì, lettura, dei relativi pareri.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno, collaborato da Guglielmo Castellana della segreteria del CDA.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTO** il D.Lgs. n. 68/2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- VISTA** la Legge Regionale 20 giugno 2019, n. 10 "Disposizioni in materia di diritto allo studio";
- CONSIDERATO** che l'attivazione di collaborazioni, intese e convenzioni con realtà socio-culturali del territorio consentono di ampliare l'offerta culturale per gli studenti universitari;
- CONSIDERATO** il consolidato rapporto di collaborazione con la Fondazione "Ignazio Buttitta";
- CONSIDERATO** che la sottoscrizione della convenzione non costituisce alcun onere economico per le parti;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del presente provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

Di approvare lo schema di protocollo d'intesa con la Fondazione "Ignazio Buttitta".

Art. 2

Di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del protocollo d'intesa che diventa parte integrante della presente delibera.

Art. 3

Di dare mandato al Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno di provvedere alla pubblicazione degli atti e ad ogni adempimento necessario all'attuazione di quanto deliberato.

La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'Albo online dell'Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione "Provvedimenti Organo di indirizzo politico" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.


**Il Segretario
Direttore f.f.**

Ernesto Bruno



Il Presidente del C. di A.

Prof. Giuseppe Di Miceli



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Fondazione Ignazio Buttitta di seguito denominata la Fondazione, Codice Fiscale n. 90010340827, con sede legale a Palermo, via Giovanni Di Giovanni tel. +39 91 7026433 sito web: www.fondazioneignaziobuttitta.org, in persona del Presidente prof. Ignazio Buttitta, nato a Palermo il 23/06/1965

E

L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Palermo, di seguito denominato "ERSU", con sede in Palermo, viale delle Scienze, codice fiscale 80017160823 e partita IVA 02795930821, in persona del Presidente Prof. Giuseppe Di Miceli nato a Palermo il 09/12/1970

PREMESSO CHE

- La Fondazione, istituita con Legge Reg.le n. 2 del 4.3.2005, iscritta al n. 59 del Registro delle Persone giuridiche private istituito presso la Presidenza della Regione Siciliana (D.P.R. 361/2000), ha come finalità "la tutela, conservazione, promozione, studio e sviluppo della cultura siciliana in tutti i suoi aspetti storici, sociali, artistici e antropologici" (art. 1 dello Statuto) e che "per il raggiungimento dei suoi scopi può promuovere conferenze, seminari, congressi, mostre, assegnare borse di studio, conferire premi, assumere ogni iniziativa, anche di natura editoriale, ritenuta coerente con le proprie ragioni istitutive" (art. 3 dello Statuto);
- La Fondazione e l'ERSU, in un più ampio quadro d'iniziativa mirate alla promozione culturale delle rispettive attività, intendono allacciare rapporti di collaborazione;
- La Fondazione, attraverso detta collaborazione, intende accrescere l'efficacia delle iniziative comprese nelle finalità statutarie con particolare attenzione alla popolazione studentesca;
- l'ERSU, attraverso la collaborazione con la Fondazione, intende a sua volta ottimizzare l'accesso all'offerta culturale da parte degli studenti universitari;
- La Fondazione e l'ERSU intendono mettere a punto e attuare programmi di attività congiunta finalizzati alla maggiore diffusione e al miglior esito e di iniziative culturali quali convegni, seminari, mostre, attività editoriali e di percorsi formativi ed informativi rivolti, in particolare, agli studenti di Istituzioni universitarie e di alta formazione artistica e musicale dell'area di Palermo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati al presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 -Oggetto

- Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione per il perseguimento delle finalità di seguito indicate:
- crescita culturale degli studenti dell'Università degli Studi di Palermo, dell'Accademia delle Belle Arti, del Conservatorio Bellini di Palermo, della LUMSA, e di tutte le Istituzioni Universitarie che fruiscono dei servizi e benefici erogati dall'ERSU di Palermo;
- sviluppo e approfondimento delle capacità espressive e comunicative degli studenti universitari nel campo umanistico e della valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Art. 3 - Comitato d'indirizzo

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2 del presente protocollo, le Parti designano ciascuna dei referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni e verificarne periodicamente la realizzazione, identificati come segue.

- Per la Fondazione: Prof. Ignazio Buttitta
- Per l'ERSU: Consiglieri C. di A. Adelaide Carista ed Emanuele Nasello

Art. 4 - Obblighi delle Parti

Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 2 le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia decisionale, s'impegnano ad individuare tempi, compatibilmente coi propri impegni e la propria programmazione e disponibilità, risorse e modalità con cui perseguire le finalità individuate e a collaborare per raggiungere l'obiettivo. In particolare le parti si impegnano a quanto di seguito indicato.

La Fondazione s'impegna a:

- fornire con tempestività tutte le informazioni di volta in volta necessarie alla valutazione dei singoli progetti e/o delle richieste di collaborazione;
- inserire in adeguato risalto, nei comunicati stampa, nelle pubblicazioni e nei materiali divulgativi inerenti alle attività svolte in collaborazione, il logo di ERSU e le diciture di volta in volta concordate;
- condividere con ERSU la realizzazione di incontri, convegni, seminari, presentazioni di libri, mostre fotografiche, spettacoli e concerti che prevedano il coinvolgimento di studiosi ed esperti di chiara e riconosciuta professionalità, attività didattiche e ogni altra attività di promozione dei saperi e delle competenze;

L'ERSU s'impegna a:

- rendere eventualmente disponibili i propri locali, nonché le risorse umane di volta in volta individuate, compatibilmente con le proprie esigenze di programmazione, su richiesta della Fondazione;
- mettere eventualmente a disposizione le proprie figure professionali per la

redazione e gestione di corsi, workshop, conferenze e attività congiunte di formazione professionale in genere;

- inserire in adeguato risalto, nei comunicati stampa, nelle pubblicazioni e nei materiali divulgativi inerenti alle attività svolte in collaborazione, il logo della Fondazione e le diciture di volta in volta concordate.

Art. 5 - Accordi attuativi

La collaborazione tra la Fondazione e l'ERSU, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali e statutari delle Parti, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi e/o contratti nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

Gli accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non intendono costituire alcuna esclusività di rapporto, rimanendo di conseguenza libere di stringere e sottoscrivere con terzi accordi analoghi.

Art. 6 - Oneri

Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5 del presente Protocollo, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, ed è rinnovabile tacitamente per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata due mesi prima della scadenza.

E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo. Alla scadenza del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 8 - Risoluzione, recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso dev'essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata a.r. ed ha effetto decorsi due mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di programmi già eseguiti. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi. Resta esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo d'indennizzo e/o risarcimento a causa di recesso.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

Salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi, la proprietà intellettuale relativa a manufatti, pubblicazioni e quant'altro frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà di eventuali prodotti, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 10 - Riservatezza

Le Parti s'impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 11 - Coperture assicurative

Le Parti danno reciprocamente atto che il personale che svolgerà le attività oggetto del presente Protocollo è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. Le Parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui sopra, con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Controversie

Le Parti s'impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Palermo.

Art. 13 - Registrazione

Il presente Atto si compone di n. 4 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo,

Per ERSU Palermo
Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli

Per la Fondazione
Il Presidente
Prof. Ignazio Buttitta
